


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

---

---

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA  
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

---

---

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

---

---

## PARTE PRIMA

---

---

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

---

---

## SOMMARIO

### **LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2019 N. 2**

**Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). . . . . pag. 2**

**LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2019 N. 2****Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1****(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))**

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
  - “j bis) il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi dell'articolo 287, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la disciplina dei relativi corsi di formazione, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accREDITAMENTO (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni;
  - j ter) la tenuta e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui alla lettera j bis).”.

**Articolo 2****(Inserimento dell'articolo 32.1 della l.r. 22/2007)**

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 32.1  
(Rilascio patentini impianti termici civili)

  1. Ai sensi dell'articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione) e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Ai sensi dell'articolo 287, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di secondo grado è rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione dell'attestato comprovante il superamento dell'esame finale del corso di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j bis), realizzato ai sensi della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di analogo corso di formazione autorizzato da altra amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.

3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciato ai sensi del r.d. 824/1927 e successive modificazioni e integrazioni, consente il rilascio del patentino senza la necessità di svolgere il corso di formazione di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 287, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.
5. La Giunta regionale definisce, in particolare:
  - a) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di primo e di secondo grado;
  - b) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 4, che è tenuto presso la Regione e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;
  - c) il procedimento per il rilascio del patentino;
  - d) le modalità di prima applicazione dell'iscrizione nel Registro.
6. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla Parte V, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.”.

### **Articolo 3**

#### **(Modifica all'articolo 33 della l.r. 22/2007)**

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
  - “10 bis. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dall'inadempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) spettano alle autorità competenti a effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 8 e 9.
  - 10 ter. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10 bis spettano alle autorità competenti che le hanno irrogate.
  - 10 quater. All'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 288, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 8 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
Giovanni Toti

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2019, N. 2**

**PREMESSA:** I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Andrea Benveduti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 87 in data 31 ottobre 2018;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 novembre 2018, dove ha acquisito il numero d'ordine 223;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 5 novembre 2018;
- d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta dell'11 febbraio 2019;
- e) è stato esaminato e approvato, all'unanimità dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nella seduta del 26 febbraio 2019;
- f) la legge regionale entra in vigore il 28 marzo 2019.

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

Relazione della Commissione (Consigliere De Paoli G.)

Il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea interviene con ulteriori modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 "Norme in materia di energia", al fine di predisporre alcuni adeguamenti necessari rispetto alla normativa nazionale.

In particolare, si fa riferimento alla disciplina concernente l'abilitazione alla conduzione di impianti termici civili di potenza nominale superiore a 0,232 MW che viene attribuita alla competenza regionale, nel rispetto dell'articolo 287 del "Codice dell'ambiente", colmando in questo modo il vuoto normativo derivante dall'abrogazione delle norme della legge regionale n. 18/1999 che riferivano alle province le suddette funzioni.

Più nel dettaglio l'articolato disciplina le modalità relative al procedimento per il rilascio dei patentini di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, di primo e secondo grado, definendone anche le specifiche tecniche e individuando la normativa di riferimento, nonché i corsi di formazione ad essa finalizzati e le regole concernenti tenuta e aggiornamento del relativo registro regionale, nonché la competenza ad irrogare le sanzioni derivanti dall'inadempimento degli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, confermata esplicitamente in capo agli Enti locali competenti ad effettuare gli accertamenti, i controlli e le ispezioni, salvo il caso delle sanzioni di cui all'articolo 288, comma 7, del d.lgs. n.152/2006, di competenza regionale.

*Ricordando la funzione di adeguamento alla normativa regionale alle disposizioni nazionali e la semplificazione di competenze operata dall'intervento normativo in discussione, si auspica che il disegno di legge, approvato all'unanimità dalla IV Commissione consiliare, competente per l'esame di merito, possa ottenere il più ampio consenso dell'Assemblea.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

#### *Note all'articolo 1*

- *La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11;*
- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *La legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 maggio 2009, n. 8;*
- *La legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 è pubblicata nel B.U. 7 dicembre 2016, n. 22.*

#### **Note all'articolo 2**

- *Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 è pubblicato nella G.U. 4 luglio 1927, n. 152;*
- *Il regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331 è pubblicato nella G.U. 11 agosto 1926, n. 185.*

#### **Note all'articolo 3**

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 è pubblicata nella G.U. 27 giugno 2013, n. 149;*
- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento sviluppo economico – Servizio Energia*